

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

Via Antonio Gramsci, 13 - 71121 FOGGIA

TEL. 0881/639409

PRONTO A.I.A. **L.N.D.** 338-4547608 - 349-2146672 PRONTO A.I.A. **S.G.S.** 338-4547608 – 348-5862985

SITO INTERNET: www.lnd.it - www. Indpuglia.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: delegazionefoggia.puglialnd@pec.it
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE: delegazionefoggia.puglialnd@pec.it
POSTA ELETTRONICA: cp.foggia@lnd.it

Stagione Sportiva 2024/2025

COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 11/11/2024

RIUNIONE PROGRAMMATICA ATTIVITÀ FEMMINILE PROVINCIALE

Si terrà, in modalità **online**, **GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2024**, con inizio alle ore **15:00** una riunione con tutte le società interessate alla partecipazione all'attività agonistica giovanile **FEMMINILE PROVINCIALE.**

Nell'ottica di promuovere l'attività femminile e la creazione di Tornei Provinciali si discuterà con gli intervenuti di modalità di svolgimento dei Tornei, fasce d'età, tesseramenti, periodo di iscrizione e di svolgimento, nonché di preferenze quali giorni di gara, campi, etc.

Aprirà i lavori il Delegato Provinciale L.N.D. Foggia, **Lorenzo Taggio** e interverrà Il Responsabile Calcio Femminile C.R. Puglia **Pasquale Miccolis.**

Per partecipare alla riunione è necessario accreditarsi inviando richiesta all'indirizzo di posta elettronica cp.foggia@lnd.it . Le società che hanno manifestato l'interesse a partecipare all'attività agonistica femminile riceveranno il link alla riunione all'indirizzo di posta elettronica usato per manifestare tale volontà, senza bisogno di ulteriori comunicazioni.

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI LND SCADENZA SECONDA RATA ISCRIZIONI

Con riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 4CR del 5 Luglio 2024, si rammenta alle società che hanno aderito al pagamento rateizzato, che entro il 15 Ottobre 2024 era previsto il versamento della seconda rata dell'iscrizione, e il 15 Dicembre 2024 della terza rata.

Una mail con l'indicazione dell'importo residuo da saldare e delle coordinate bancarie da utilizzare per la **ricarica dei portafogli attraverso bonifico o carta di credito** è inviata dalla Segreteria amministrativa della Delegazione Provinciale a tutte le Società.

Le Società che non l'avessero ricevuta possono contattare la Delegazione Provinciale o collegarsi al portale L.N.D. (iscrizioni – pagamento iscrizioni – Scadenziario).

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO **(**080.5699011 ≅ cr.puglia@Ind.it

å Diletta Mancini (Segretario)	6 080.5699007 ≅ d.mancini@lnd.it
♠ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	6 080.5699002 ₽ <u>a.schirone@Ind.it</u>
★ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	C 080.5699006 ≅ s.logiacco@lnd.it
Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	C 080.5699008 ≅ <u>a.tondo@lnd.it</u>
	C 080.5699016 ≅ g.sforza@Ind.it
Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	C 080.5699018 🖾 <u>g.gialluisi@lnd.it</u>
Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	C 080.5699020 ≅ s.lucidi @Ind.it
i Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	C 080.5699011 ≅ <u>c.laterza@lnd.it</u>
♠ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	C 080.5699013 ≅ <u>a.rossiello@Ind.it</u>
Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	C 080.5699004 ≅ <u>r.zingarelli @lnd.it</u>

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

 Comitato Regionale Puglia
 ☑ comitatoregionalepuglialnd@pec.it

 Ufficio Amministrazione
 ☑ amministrazione.puglialnd@pec.it

 Ufficio Segreteria
 ☑ segreteria.puglialnd@pec.it

 Ufficio Tesseramento
 ☑ tesseramento.puglialnd@pec.it

 Ufficio Impianti Sportivi
 ☑ impianti.puglialnd@pec.it

 Ufficio Agonistica LND
 ☑ agonistica.puglialnd@pec.it

 Ufficio Affiliazioni e Coppe
 ☑ affiliazionicoppe.puglialnd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10- MAR-GIO 08.10-16.40		cp.brindisi@Ind.it m.damuri@Ind.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10- MAR-GIO 08.10-16.40		cp.foggia@Ind.it g.bozza@Ind.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10- MAR-GIO 08.10-16.40		cp.lecce@Ind.it a.gianfreda@Ind.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10- MAR-GIO 08.10-16.40		<u>cp.maglie@Ind.it</u> g.marra@Ind.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10- MAR-GIO 08.10-16.40		cp.taranto@Ind.it g.damicis@Ind.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@Ind.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00		del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE PEC

BRINDISI

FOGGIA

delegazionefoggia.puglialnd@pec.it

LECCE

delegazionelecce.puglialnd@pec.it

MAGLIE

TARANTO

delegazionemaglie.puglialnd@pec.it

delegazionemaglie.puglialnd@pec.it

delegazionetaranto.puglialnd@pec.it

delegazionebari.puglialnd@pec.it

delegazionebari.puglialnd@pec.it

delegazionebari.puglialnd@pec.it

NUMERI UTILI DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO FIGC PUGLIA

È possibile contattare gli uffici del Coordinamento Regionale FIGC-SGS Puglia, ai seguenti recapiti:

¢ 080.5699040-41-42 **☑** puglia.sgs@figc.it

★ Antonio Quarto (Coordinatore)

C 080.5022823 ☑ antonio.quarto@figc.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 116/A DEL 1° NOVEMBRE 2024

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 ottobre 2024;
- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 52, comma 10, delle NOIF;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare l'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

All. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Vecchio Testo	Nuovo Testo
Art. 52 Titolo Sportivo	Art. 52 Titolo Sportivo
Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.	1. Invariato
2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.	2. Invariato
3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza: 1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in liquidazione giudiziale ex D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019; 2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.; 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicurative e da società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell'ultima versione pubblicata prima della presentazione della domanda di attribuzione del titolo sportivo; 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;	3. Invariato

5) di aver depositato, per le società professionistiche,

dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

- 4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti o partecipi al Campionato di Serie B Femminile e che la nuova aspirante al titolo si accolli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dalla FIGC
- 5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.
- 6. ABROGATO
- 7. ABROGATO
- 8. ABROGATO
- 9. ABROGATO
- 10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all'uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società:
- a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato;
- b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.

La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico. 4. Invariato

5. Invariato

- 6. ABROGATO
- 7. ABROGATO
- 8. ABROGATO
- 9. ABROGATO
- 10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all'uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, di almeno due categorie inferiori rispetto a quello professionistico di origine, anche in soprannumero, purché la stessa società:
- a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato;
- b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.

La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico.

1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 117/A DEL 1° NOVEMBRE 2024

Il Presidente Federale

- visto l'art. 29 del Decreto Legislativo 36/21, così come modificato dal Decreto Legge 71/2024, convertito con legge 29 luglio 2024, n. 166, che prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.a., possano avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di soggetti definiti volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali;
- considerato che le prestazioni dei volontari possono riguardare lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché lo svolgimento della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, come meglio di seguito specificato;
- atteso, altresì, che le prestazioni volontaristiche non possono prevedere l'erogazione di alcun compenso, ma unicamente il rimborso analitico delle spese sostenute o, in alternativa, un rimborso forfettario, anche per prestazioni svolte nel comune di residenza. Pertanto, l'attività del "volontario sportivo" è incompatibile con incarichi di lavoro sportivo in essere con il medesimo committente e il rimborso forfettario non rappresenta in alcun modo una modalità, anche indiretta, di corresponsione di compensi o indennità in favore del "volontario sportivo";
- considerato, in particolare, che per i volontari con rimborso forfettario, il Decreto Legge 71/2024, convertito con legge 29 luglio 2024, n. 166, modificando l'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 36/21, ha espressamente previsto che i soggetti beneficiari delle prestazioni dei volontari possano corrispondere agli stessi, in alternativa ai rimborsi spese analitici, rimborsi forfettari fino ad un massimo di euro 400 mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla Federazione e a condizione che la stessa individui con propria delibera le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- al fine di consentire alle società e associazioni sportive affiliate di poter applicare la normativa vigente in materia di volontari, ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. 36/21, e successive modifiche;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale nella seduta del 1º ottobre 2024;
- d'intesa con i Vice Presidenti Federali

delibera

A. MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI RICONOSCIUTI

La FIGC, le Leghe, l'AIC e l'AIAC, comprese le loro articolazioni territoriali se esistenti e le società affiliate, potranno avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività istituzionali in occasione delle seguenti manifestazioni ed eventi sportivi:

- 1. gare valide per le competizioni provinciali, regionali e nazionali inserite nel calendario federale e attività di preparazione collegate allo svolgimento delle medesime gare;
- 2. gare, tornei e altre manifestazioni organizzate dalla FIGC, dalle Leghe, dall'AIC e dall'AIAC, comprese le loro articolazioni territoriali se esistenti, e dalle singole affiliate purché munite di nullaosta federale, e attività di preparazione collegate allo svolgimento delle medesime gare, tornei e/o manifestazioni;
- 3. eventi di formazione e didattica organizzati dalla FIGC, dalle Leghe, dall'AIC e dall'AIAC, comprese le loro articolazioni territoriali se esistenti:
- 4. eventi di formazione e didattica delle società, per i quali sia stata effettuata regolare comunicazione alla Federazione e sia stata concessa autorizzazione da quest'ultima;
- 5. manifestazioni internazionali inserite nel calendario FIFA o UEFA e/o riconosciute dalla FIGC.

B. ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Possono essere volontari:

- tutti i soggetti tesserati di cui all'art. 25 del Dlgs 36/21 ss.mm. e al DPCM 22 gennaio 2024 e ss.mm ("elenco mansioni"), ivi richiamato, che, nello svolgimento delle attività istituzionali della FIGC, delle Leghe, dell'AIC e dell'AIAC, ivi compreso lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali;
- gli ulteriori soggetti, non tesserati, che, nello svolgimento delle attività istituzionali della FIGC, delle Leghe, dell'AIC e dell'AIAC, ivi compreso lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali, svolgendo le seguenti attività:

Comunicato Ufficiale n.42 del 11/11/2024, pag. 7 di 7

- 1. attività di formazione (docenze);
- 2. attività di promozione, assistenza e intrattenimento del pubblico in occasione delle gare, degli eventi e delle manifestazioni;
- 3. attività di supervisione, coordinamento e/o organizzazione della gara, dell'evento o della manifestazione sportiva (incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento dei medesimi), svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli eventi di cui alla lettera A che precede;
- 4. attività di supporto logistico, allestimento e manutenzione delle strutture e degli impianti sportivi e/o ogni altra prestazione utile allo svolgimento della gara, dell'evento o della manifestazione sportiva (incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento dei medesimi), svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli eventi di cui alla lettera A che precede;
- 5. accompagnatori degli atleti minori e paralimpici/disabili. In analogia con quanto stabilito per i lavoratori sportivi e per i collaboratori amministrativo-gestionali, non possono essere corrisposti rimborsi forfettari ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 36/21 ai volontari che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

C. TIPOLOGIE DI SPESA

Ai volontari sportivi che prestano a titolo gratuito la propria collaborazione in occasione delle manifestazioni ed eventi riconosciuti dalla FIGC, di cui alla lettera A che precede, per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui alla lettera B che precede, può essere riconosciuto un rimborso forfettario, per spese sostenute anche nel comune di residenza, nel limite complessivo di euro 400 mensili (limite soggettivo riferito al singolo "volontario sportivo" e non all'ente erogante, per cui sarà cura di quest'ultimo, prima di erogare il rimborso forfettario e al fine di evitare un inconsapevole superamento del limite mensile, acquisire dal volontario un'apposita autocertificazione attestante l'eventuale percezione, nel corso dello stesso mese, di ulteriori rimborsi forfettari erogati per l'attività volontaristica da altri enti e/o organismi sportivi).

Il rimborso forfettario è ammesso:

- per tutte le spese necessarie per consentire la partecipazione del volontario e il corretto svolgimento delle sue prestazioni in occasione di una manifestazione o evento sportivo:
- per tutte le spese inerenti attività necessarie a garantire il regolare svolgimento della manifestazione o dell'evento sportivo.

Il rimborso forfettario è sostitutivo di qualsiasi rimborso di spesa, diretta o indiretta, sostenuta dal volontario sportivo per l'espletamento dell'attività e non è quindi cumulabile con i rimborsi delle spese documentate sostenute in occasione della medesima manifestazione o evento sportivo.

D. ENTITÀ DEL RIMBORSO FORFETTARIO

Fermi restando i limiti di legge, l'entità del rimborso forfettario è determinata dagli organi dei singoli soggetti eroganti, tenendo conto, relativamente alla manifestazione o evento sportivo: del luogo di svolgimento, della durata, della logistica, nonché di ogni altro fattore utile alla congrua quantificazione dell'entità del rimborso in questione.

E. COMUNICAZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

I soggetti eroganti i rimborsi forfettari, come stabilito dal secondo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 36/2021 s.m.i, sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica ricevono i rimborsi forfettari e l'importo a ciascuno corrisposto, attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Foggia ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Foggia il 11/11/2024.

IL SEGRETARIO IL DELEGATO

Luigi Nazzaro Lorenzo Taggio